



Scheda Paese QATAR

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO IN QATAR

Il sistema giudiziario del Qatar è istituito ed organizzato dalla legge giudiziaria n. 10/2003. I tribunali sono ripartiti in civile, penale ed affiancati dalle corti islamiche "Shari'a". I tribunali civili hanno giurisdizione esclusiva per tutte le questioni di natura civile, commerciale, bancaria, assicurativa e marittima.

In caso di mancato pagamento, l'ordinamento qatariota mette a disposizione **n. 4 procedure di recupero giudiziale**:

1. Misure precauzionali;
2. Procedimento sommario di ingiunzione;
3. Procedimento ordinario;
4. Procedure concorsuali.

1. MISURE PRECAUZIONALI

Le principali misure sono:

- Pignoramento temporaneo dei beni del debitore, ivi comprese azioni, dividendi ed obbligazioni in suo possesso;
- Divieto temporaneo di espatrio;

2. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

In caso di credito liquido, certo ed esigibile, e se tale credito è provato per iscritto o a mezzo di un documento commerciale, il creditore potrà chiedere al tribunale civile competente di emettere una ordinanza di pagamento dopo aver concesso al debitore una mora - comprovabile anche a mezzo di raccomandata semplice - di almeno cinque giorni.

In caso di mancato pagamento di un titolo di credito e di relativo suo protesto, potranno essere direttamente avviate, entro tre anni dalla scadenza del titolo, le relative azioni esecutive.

3. PROCEDIMENTO ORDINARIO

La giustizia ordinaria è ripartita tra il Tribunale di prima istanza – in forma monocratica o collegiale a seconda del valore della causa – la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione, da intendersi come il più alto grado di giurisdizione.

4. PROCEDURE CONCORSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:

- Liquidazione volontaria: su espressa richiesta del creditore e previa nomina di un liquidatore. La procedura potrà estendersi sino a un massimo di 12 mesi e, alla data di apertura della stessa, tutti i debiti dovranno intendersi come scaduti.
- Fallimento: per accedere alla procedura fallimentare il debitore dovrà rispettare le condizioni elencate nell'art. 607 del *Commercial Code* (essere un imprenditore commerciale e trovarsi in stato di insolvenza).

AGGIORNAMENTI COVID-19

- Tribunali: operativi
- Sistema postale e bancario: operativi ma si predilige uso dei canali online
- Debt collection B2B e B2C: nessuna restrizione
- Misure post Covid-19: possibilità di ricorrere alla *preventative composition* per le società che non possono essere dichiarate fallite, ma desiderano ottenere l'assistenza del tribunale per estinguere i debiti e compensare il proprio debito.